

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NA) - **Decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio degli immobili necessari per la realizzazione del progetto di: "Riqualificazione dell'area compresa tra via Ferrante D'Aragona e Corso Italia" con determinazione dell'indennità provvisoria, ai sensi art. 22-bis D.P.R. n. 327/01 come modificato dal D.Lgs n. 302/2002 e s.m.i.**

IL RESP. DEL SERVIZIO LL.PP. – ESPROPRI

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 10 del 13.02.2006 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione del progetto di "Riqualificazione dell'area compresa tra via Ferrante D'Aragona e Corso Italia", con dichiarazione di pubblica utilità ed altresì ha approvato l'indennità provvisoria di espropriazione;

DATO ATTO che sussistono i presupposti per disporre l'occupazione anticipata e la determinazione urgente dell'indennità, come previsti dall'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, modificato dal D.Lgs. n. 302/2002

VISTO

1. Che con la stessa delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 13.02.2006 è stato approvato il vincolo preordinato all'espropriazione;
2. Che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fissato in anni cinque a far data dal 13.02.2006;

VISTA l'urgenza di pervenire all'occupazione degli immobili, in quanto finalizzata alla realizzazione di un'opera per cui sono in scadenza i finanziamenti concessi con Decreto Dirigenziale n°131 del 17 marzo 2005 del Dirigente della Regione Campania dell'Area generale di coordinamento gestione del territorio tutela beni paesistico-ambientali e culturali settore tutela beni paesistico-ambientali e culturali, rettificato dal Decreto Dirigenziale n°160 del 24 marzo 2005 nella misura di € 1.500.000 per l'intervento B26-NA14, denominato "Riqualificazione dell'area compresa tra via Ferrante d'Aragona e Corso Italia".

VISTA la nota del 27.09.2005 prot. 17269 con la quale si è provveduto a comunicare l'avvio del procedimento al proprietario delle espropriande aree sign. FEOLA LUIGI, nato a somma vesuviana il 3.05.1939 e tale giusta denuncia di successione REP 6570/3386 DEL 27.05.1994;

ACCERTATO che i terreni sono ubicati all'interno di zona ex F definite "bianche" per scadenza dei vincoli dallo strumento urbanistico;

VISTO che l'indennità provvisoria è fissata in euro 33.045,00 giusto piano particellare di esproprio allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30.03.2004 per la seguente realtà immobiliare: terreno catastalmente distinto al fl.31, part. 183, frutteto cl 1, di are 28 e ca. 10;

CONSTATATO che, al fine della determinazione dell'indennità provvisoria, le aree espropriande sono classificabili come aree edificabili ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 327/2001 e che, conseguentemente, ai fini della determinazione dell'indennità, sono applicabili i criteri di cui all'articolo medesimo;

VISTA la relazione tecnica predisposta dall'ufficio LL.PP. per la determinazione dell'indennità provvisoria;

DATO ATTO che l'avvio dei lavori riveste carattere d'urgenza e ravvisata la necessità di emanare, senza particolari indagini e formalità, il decreto che determina, in via provvisoria, l'indennità di esproprio e che dispone l'occupazione anticipata dei beni immobili occorrenti;

VISTO l'art.22 bis del D.P.R. 327/01;

RICHIAMATO il D.P.R. n. 327/01 " Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato dal D.Lgs 27 dicembre 2002, n.° 302, ed in particolare gli articoli n.°22-bis e 22 e Legge n.°244/07 e s.m.i.

VISTO il D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.

DETERMINA

- **In via provvisoria** ai sensi dell'art. 22-bis 1. del T.U., l'indennità di espropriazione e occupazione spettante al proprietario dei beni necessari alla esecuzione dei lavori di del progetto denominato "denominato "Riqualificazione dell'area compresa tra via Ferrante d'Aragona e Corso Italia" e come di seguito riportato :

DITTA: Feola Luigi-nato a Somma Vesuviana il 03/05/1939:

Foglio 31-Particella 183- Are 28,10: Indennità Provvisoria € 33.045,00

DECRETA

Art. 1

L'occupazione d'urgenza anticipata dei beni immobili siti nel Comune di Somma Vesuviana, in Via Ferrante D'Aragona, ai sensi dell'art. 22 bis c.1 del T.U., distinti catastalmente al fg. **31** particella **183**;

Dando atto che :

- 1) ai sensi dell'art. 22 – bis c. 4 del T.U., l'esecuzione del DECRETO di OCCUPAZIONE D'URGENZA ai fini della immissione nel possesso e relativo verbale di consistenza sarà effettuato **il giorno 10 Dicembre 2010 dalle ore 9,30** e seguenti, dai tecnici Comunali Arch. Errico Eliani_ Responsabile della P.O.4^ coadiuvato dai geom. Mario Moccia e geom. Alfonso Cusano lo stesso decreto, ai sensi dell'art. 22 bis c. 6, perderà efficacia qualora non venga emanato il DECRETO di ESPROPRIO nel termine fissato in anni 5 (cinque) dalla efficacia del provvedimento dichiarativo di pubblica utilità, come in premessa indicato (C.C. n. 10 del 13 febbraio 2006);

Art. 2

Alle operazioni di immissione in possesso potranno partecipare i titolari dei diritti reali o personali sul bene in oggetto, lo stato di consistenza ed il verbale d'immissione in possesso saranno redatti in contraddittorio con l'espropriato o, in caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni non dipendenti dall'Autorità espropriante.

Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell'espropriazione, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001.

L'avviso di esecuzione, ai fini dell'immissione nel possesso, del presente decreto deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del decreto medesimo.

Art. 3

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta al proprietario un'indennità di occupazione per ogni anno pari ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione e, per ogni mese o frazione di mese, un'indennità pari ad un dodicesimo di quella annua, così come disposto dall'art. 50 del T.U.

Art. 4

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla immissione nel possesso possono convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto di occupazione, in tal caso, la loro dichiarazione scritta è irrevocabile;

Nel caso di accettazione ai sensi dell'art. 20 c. 13, al proprietario spetta l'importo di cui all'art. 45 c. 2 del T.U. approvato con DPR 327/2001.

Ai sensi dell'art. 20 c. 14 nel caso di rifiuto dell'indennità, l'autorità espropriante deposita, entro trenta giorni, presso la Cassa DD.PP., la somma senza la maggiorazione del 10%;

Effettuato il deposito l'Autorità espropriante emetterà il decreto di esproprio, procedendo altresì a norma dell'art. 21 del T.U. per la determinazione definitiva dell'indennità.

Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione dell'indennità oppure presentare osservazioni scritte e depositare documenti. In caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

Ai proprietari che abbiano condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'**80%** con le modalità di cui all'art. 20, comma 6 del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002.

Da precisare che il saldo dell'indennità accettata verrà corrisposta solo a presentazione da parte del proprietario della documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena proprietà del bene con le modalità di cui all'art. 20 c. 8 del T.U.

Art. 5

Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data dell'ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

Art. 6

Qualora l'area sia utilizzata a scopi agricoli al proprietario diretto coltivatore e ai fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti costretti ad abbandonare i terreni da espropriare, spetta, ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.P.R. n. 327/2001, un'indennità aggiuntiva pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato come determinato dalla competente Commissione Provinciale Espropri. Il fondo deve essere direttamente coltivato, da parte dei soggetti richiamati, da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 37 comma 7 l'indennità accettata o convenuta non può essere superiore al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriando ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. Qualora il valore dichiarato risulti superiore all'indennità come sopra determinata, la differenza fra l'importo dell'imposta pagata e quella risultante dal computo effettuato sulla base dell'indennità, sarà rimborsata al soggetto espropriato da parte dell'ente espropriante. Tale rimborso spetta per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 8

All'atto della corresponsione della somma spettante a titolo di indennità di esproprio sarà operata la ritenuta d'imposta di cui all'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'art. 53 T.U. entro 60 gg dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato, entro 120 gg dallo stesso termine, fermo restando la giurisdizionale del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione della indennità ai sensi dell'art. 53 e 54 del T.U.

Somma Vesuviana, li 29/11/2010

Resp. Servizio LL.PP. Espropri
arch. Errico Eliani